



Canale
Emiliano
Romagnolo

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
PREVISTO DAL
D. LGS. N. 231/2001***

PARTE GENERALE

Rev.00	Data approvazione 13 dicembre 2018	Organo/Deliberazione Consiglio dei Delegati/ n. 56
Rev.01	31 gennaio 2023	Comitato Amministrativo/ n. 454
Rev. 02	7 febbraio 2024	Comitato Amministrativo/ n. 668

INDICE

1. Premessa: origini del progetto e modalità di lavoro	pag. 4
2. Storia e descrizione del Consorzio	pag. 6
3. Gli elementi essenziali del D. Lgs. 231	pag. 8
a. La responsabilità amministrativa degli enti	pag. 8
b. Gli enti ai quali si applica la normativa	pag. 8
c. I potenziali autori dei reati 231	pag. 8
d. I reati presupposto	pag. 9
e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità	pag. 22
4. Il Modello organizzativo e di gestione	pag. 23
a. Gli elementi componenti	pag. 23
b. La funzione esimente del Modello	pag. 24
c. Gli obiettivi e le finalità	pag. 24
d. Approvazione e recepimento del Modello	pag. 25
e. Modifiche ed integrazioni	pag. 26
f. Attuazione del Modello	pag. 26
g. I principi generali di controllo	pag. 26
5. L'Organismo di Vigilanza	pag. 27
a. Composizione, funzioni e compiti	pag. 27
b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	pag. 31
c. Raccolta e conservazione delle informazioni	pag. 33
6. La diffusione del Modello	pag. 33
a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale	pag. 33

b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio	pag. 34
7. Il sistema disciplinare e le misure sanzionatorie	pag. 34
a. Finalità	pag. 34
b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti	pag. 35
c. Misure sanzionatorie nei confronti dei Consiglieri e dei Revisori	pag. 37
d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni	pag. 37
e. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo	pag. 38
8. Allegati	pag. 38

1. PREMESSA: ORIGINI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI LAVORO

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300**”, allo scopo di istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l’organizzazione e la gestione del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Canale Giandotti (di seguito, per brevità, il “**Consorzio**”).

Le regole, le procedure e le norme comportamentali ed etiche nel loro insieme costituiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle seguenti fonti qualificate, quali:

- artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001;
- le linee guida emanate da Confindustria aggiornate a giugno 2021;
- le linee guida dettate dall’ANAC anche in materia di *whistleblowing*;
- le preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti dei membri del Consiglio dei Delegati, degli associati, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto del Consorzio in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L’adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato dal Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza, con l’assistenza di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- **nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.** Per giungere a tale risultato i professionisti esterni **hanno analizzato la struttura organizzativa del Consorzio**, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: organigramma consortile, statuto, procedure, ecc.). **Hanno**, inoltre, **incontrato** presso la sede consortile, oltre al Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Direttore Generale, il Direttore dell'Area Amministrativa/Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, nonché i Responsabili dei settori di attività, al fine di individuare le aree potenzialmente a rischio di commissioni dei reati elencati nel D. Lgs. 231/2001;
- **nell'esame analitico delle aree sensibili**, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte del Consorzio, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- **nell'individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti** - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- **nella definizione di standards di comportamento e di controllo** per le attività che, concordemente con il Consorzio, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- **nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati;
- **nell'individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello** (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;

- nella **previsione di un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

2. STORIA E DESCRIZIONE DEL CONSORZIO

Denominazione: Consorzio di bonifica di secondo grado per il
Canale Emiliano Romagnolo - Canale Giandotti

Sede legale e operativa: 40137 - Bologna
Via Ernesto Masi, 8

Codice Fiscale: 80007190376

Indirizzo PEC: cer@pec.consorziocer.it

Il Canale Emiliano Romagnolo (CER) è una delle più importanti opere idrauliche italiane, con funzioni di vettore d'acqua di superficie a prevalente, ma non esclusivo, uso irriguo, a servizio di un territorio caratterizzato dalla presenza di un'agricoltura particolarmente idro esigente e da diffusi insediamenti civili e industriali.

Il CER è gestito dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, organismo di diritto pubblico costituito per lo studio, la realizzazione e l'esercizio del canale e delle opere irrigue di interesse comune dei consorzi di bonifica emiliano-romagnoli associati e di altri soggetti operanti nella pianura sud-orientale della regione, ad est del fiume Panaro e a sud del fiume Reno, sino al mare Adriatico.

Il territorio interessato dal sistema CER ha una superficie di oltre 3.000 km² distribuita nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ed in minima parte in quella di Modena.

Le dotazioni idriche di cui il Consorzio dispone provengono da tre concessioni di derivazione dal fiume Po e dal fiume Reno, sia ad uso irriguo e di bonifica, sia ad uso industriale.

Dal fiume PO:

uso irriguo: 67,5 m³/s dal 16 maggio - 15 settembre e 24,5 m³/s nel restante periodo;

uso industriale 0,5 m³/s su tutto l'anno, per un volume massimo di 15 milioni di metri cubi.

Dal fiume Reno:

uso irriguo e di bonifica: 0,5 m³/s nel periodo aprile-settembre;

uso industriale: 2 m³/s nel periodo ottobre-marzo;

uso industriale: 1 m³/s nel periodo aprile-settembre.

Dal fiume Santerno.

La portata massima concessa è pari a 900 l/s in sottensione alle disponibilità del Consorzio degli utenti del Canale dei Mulini di Imola e Massalombarda (associato ANBI).

Il massimo volume d'acqua annualmente prelevabile è pari a 5.000.000 di m³/annui, con destinazione della risorsa ad uso irriguo e scadenza al 31 dicembre 2027. Con il Consorzio dei Molini di Imola è stata a tal fine sottoscritta una apposita concessione.

Il CER è un'opera fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia della regione Emilia-Romagna, del settore ortofrutticolo e industriale, oltre che civile, in quanto è l'unico corso d'acqua che durante il periodo estivo riesce a garantire la risorsa idrica all'intero territorio romagnolo anche a favore degli usi potabili.

Il rilevante rifornimento di acque superficiali garantito dal CER contrasta il grave fenomeno della subsidenza, che colpisce tanto l'entroterra quanto la linea costiera, provocato dall'eccessivo emungimento di acque dalla falda.

Il paesaggio e l'ambiente traggono inoltre beneficio dall'acqua del CER, che viene immessa in alcuni torrenti romagnoli ed in tutta la rete irrigua a tutela della biodiversità del territorio e delle zone umide costiere di importanza comunitaria (Punta Alberete e Valle Mandriole).

Il Consorzio è composto dai seguenti Organi di controllo:

- Consiglio dei Delegati;
- Comitato Amministrativo;

- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consorzio ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, come si evince dall'organigramma.

Da ultimo, si evidenzia che il Consorzio ha ottenuto le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

3. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL D. LGS. 231

a. La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità definita amministrativa, ma ritenuta da molti penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso**.

b. Gli enti ai quali si applica la normativa

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le **fondazioni**, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (società di persone e imprese individuali, nonché associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

c. I potenziali autori dei reati 231

Per **soggetti apicali** il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e

il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, ecc.

Per **dipendenti/collaboratori** il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio (perciò a carico dell'ente stesso); viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità della società per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

d. I reati presupposto

La **responsabilità dell'ente sussiste** solamente per quei reati (consumati o **anche solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- art. 314 c.p. – Peculato
- art. 316 *bis* c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche
- art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- art. 317 c.p. – Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.)
- art. 319 *bis* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 346 *bis* c.p. - Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto):

- art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o della Comunità europea.
- art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"):

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Tra i delitti, codicistici e non, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003):

- art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 *bis* comma 1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti
- art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quater* comma 1 – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quinquies* comma 1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies* comma 2 c.p. - sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 *sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- art. 280 *bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- art. 280 *ter* c.p. – Atto di terrorismo nucleare
- art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 289 *ter* c.p. – Sequestro a scopo di coazione
- art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo
- art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione
- art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
- art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- art. 1 L. n. 342/ 1976 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- art. 2 L. n. 342/1976 - Danneggiamento delle installazioni a terra
- art. 3 L. n. 422/1989 - Sanzioni
- art. 5 D. Lgs. n. 625/1979 - Pentimento operoso

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte finalizzate a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61):

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638, comma 1 e 2, c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti *extra codicem* (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti al mercato finanziario (art. 25 *sexies*, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004):

- art. 184 t.u.f. - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014:

- art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- art. 15 – Divieto di manipolazione del mercato

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 *quater*¹, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7):

- art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 *quinqies*, introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003):

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 *quater*¹ c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 *quinqies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 *undecies* c.p. - Adescamento di minorenni

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123):

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico- finanziario (art. 25 *octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter* comma 1 c.p. - Autoriciclaggio

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 *bis* del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi delitti informatici:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

- art. 615 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019 n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La legge 23 luglio 2009 n. 99 prevede l'ampliamento dei reati elencati dall'art. 25 bis del Decreto ai seguenti delitti a tutela della fede pubblica:

- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'art. 24 *ter* del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di criminalità organizzata contemplati all'interno del codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope

- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 25 *bis*1 del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, *lettera b)* della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, contro l'industria e il commercio:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 25 *novies* del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti extra codicem in materia di violazione del diritto d'autore di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, *lettera a-bis)*, e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 *novies* nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 *decies*) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p..

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto

nel Decreto l'art. 25 *undecies*, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 727 *bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 *bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 *duodecies*, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 1, comma 77, *lett. b)* della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 *ter* del Decreto in questione, la nuova lettera *s-bis)* che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, *lett. a)* della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto *ex art. 319 quater* c.p..

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all'art. 25 *undecies* il reato di combustione illecita.

L'art. 3 della Legge 186 del 2014 ha inserito all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 il reato di autoriciclaggio previsto dall'articolo 648 *ter*, 1 del c.p..

La Legge 68 del 2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del Decreto in questione integrando le disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

L'art. 12 della Legge 69 del 2015 ha modificato l'art. 25 *ter* del Decreto in parola recependo le modifiche apportate al reato di false comunicazioni sociali.

L'articolo 6 della Legge 199/2016 ha inserito all'art. 25-quinquies del Decreto il richiamo all'art. 603-*bis* del codice penale riguardante l'intermediazione illecita e lo sfruttamento di lavoro.

L'art. 6, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha modificato la lettera *s-bis*) art. 25 *ter* del Decreto in parola in materia di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione.

La Legge 20 novembre 2017, n. 167, in vigore dal 12 dicembre 2017, con "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*" ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-*terdecies* rubricato "razzismo e xenofobia".

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha modificato l'art. 6 comma 2 - inserendo tre nuovi capoversi -, al fine di individuare specifici strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

Il D. Lgs 21/2018 ha integrato l'art 25-*undecies* inserendo le fattispecie aggiunte al Codice Penale in materia di reati ambientali:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 452 *quaterdecies* c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La l. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'art. 25^{quaterdecies}, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

La L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* nel Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari.

L'art. 25 *sexiesdecies*, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di contrabbando individuati negli artt. da 282 a 292 e 295 del dpr n. 43/1973.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l'”Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 *octies. 1.* in materia di “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).

La legge 22/2022 ha inserito il titolo sui reati contro il patrimonio culturale all'interno del Codice Penale, ed ha previsto la rilevanza degli stessi anche quali fattispecie presupposto per la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, configurando gli artt. 25-*septiesdecies* “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e 25-*duodevicies* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”. Si tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518-*ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518-*quater* c.p. - Ricettazione di beni culturali

- art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518-*novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518-*undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518-*sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518-*terdecies* c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'Allegato n. 3.

e. Le sanzioni previste e le condizioni di loro applicabilità

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

a. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- **procedure interne e *standards* di controllo** con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- **Codice Etico**;
- **sistema disciplinare**;
- **Organismo di Vigilanza**;
- **sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza**;
- **informazione e formazione**.

b. La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per il Consorzio un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, **nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive** durante la fase delle indagini preliminari, **l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime** (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

c. Gli obiettivi e le finalità

Il Consorzio, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, rende evidente il suo operare in **condizioni di correttezza e di trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività consortili.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà del Consorzio (fornitori, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, il Consorzio attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- **rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto del Consorzio** e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel

Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili al Consorzio;

- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- **consentire al Consorzio di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati** (elencati nella Parte Speciale del Decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- **favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della governance, nonché dell'immagine del Consorzio stesso.**

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, il Consorzio ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella Parte Speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

d. Approvazione e recepimento del Modello

Il **Modello** di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, **è un atto di emanazione dell'organo dirigente.**

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

e. Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio, su impulso dell'OdV, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 e agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale del Consorzio.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni che operano all'interno del Consorzio, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli standards di comportamento.

f. Attuazione del Modello

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'osservanza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale Organismo).

g. I principi generali di controllo

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) in vigore in Italia dal 25 maggio 2018.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

I controlli effettuati devono essere documentati.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a. Composizione, funzioni e compiti

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, *lett. b)* del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

Il Consorzio, in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Il Consiglio dei Delegati nomina per questo incarico due componenti esterni, con funzioni di Presidente, ed un componente interno al Consorzio (senza responsabilità e/o competenze decisionali e gestionali).

L'organo così composto garantisce competenze in ambito penalistico, societario e di auditing.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'OdV resta in carica per il periodo di tre anni a decorrere dall'atto di nomina ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

Alla prescritta scadenza, l'OdV decade pur continuando a svolgere pro tempore le proprie funzioni, fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza stesso.

La retribuzione dell'OdV è determinata dal Consiglio dei Delegati all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio dei Revisori

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal Consiglio dei Delegati solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- **verifica periodica che il Modello venga rispettato** da parte di tutte le singole unità/aree consortili a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- **vigilanza** affinché il **Codice Etico** e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti all'interno del Consorzio;
- **formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello** agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni del Consorzio coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni consortili e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- **cura l'aggiornamento del Modello**, ad opera del Consiglio dei Delegati, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione consortile;
- **vigila sull'operato delle varie funzioni** interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- **vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio**, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- **promuove adeguate iniziative dirette alla diffusione, con le modalità che ritiene più opportune, alla conoscenza e alla comprensione del Modello**

all'interno del Consorzio, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);

- **compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili**; a tal riguardo, per lo svolgimento delle proprie attività di verifica l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di professionisti esterni aventi specifiche competenze in materia di *auditing* oltre che negli ambiti ritenuti più opportuni;
- **dispone verifiche straordinarie** laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- **effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio**, coordinandosi con le funzioni consortili, anche tramite apposite riunioni;
- **raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti** in ordine al rispetto del Modello;
- **redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza** e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al Consiglio dei Delegati ed al Collegio dei Revisori dei Conti;
- **verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure** specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata (odv@consorziocer.it) (l'indirizzo e-mail individuato non è vincolante, può essere modificato a piacimento del Consorzio) al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- **valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari**, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Direttore Generale ed il Consiglio dei Delegati, nonché con i soggetti apicali in genere del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio dei Delegati e/o dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di tali organi in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio dei Delegati e dal Collegio dei Revisori dei Conti per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il rapporto tra il Consorzio ed il componente esterno dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

b. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV deve avere libero accesso a tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i verbali delle adunanze del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei Conti; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni da parte dei responsabili/dirigenti.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti il Consorzio;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni al Consorzio, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture consortili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni consortili a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli del Consorzio;
- informazioni sullo svolgimento delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il Consiglio dei Delegati del Consorzio viene informato direttamente e solamente l'Organismo di Vigilanza.

All'OdV del Consorzio, infine, devono essere comunicate eventuali modifiche al sistema di deleghe e procure adottato dallo stesso al momento dell'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, in forma scritta, mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo medesimo (odv@consorziocer.it) modalità da esso concretamente definite.

b1. Sistema di whistleblowing

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 prevede la disciplina applicabile, anche nel settore pubblico, per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, che

ha esteso l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa di riferimento, nonché l'ambito di tutela del segnalante e dei soggetti ad egli collegati in relazione agli obblighi di riservatezza e ai divieti di ritorsione rispetto alla previgente normativa. Il D.Lgs. n. 24/2023 abroga l'art. 6 commi *2-ter* e *2-quater* del Decreto 231/2001, nonché l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi della predetta normativa le segnalazioni rilevanti sono quelle che hanno ad oggetto le seguenti violazioni (se conosciute nell'ambito del contesto lavorativo e che siano potenzialmente in grado di ledere gli interessi del Consorzio ovvero l'interesse pubblico):

- del diritto interno: illeciti amministrativi, contabili, civile e penali;
- qualsivoglia condotta illecita rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (integrante un reato presupposto di cui al predetto Decreto);
- violazioni del Modello 231 adottato dal Consorzio ovvero del Codice Etico che è parte integrante del Modello medesimo;
- condotte illecite che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme sull'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei punti che precedono.

I soggetti legittimati ad effettuare le anzidette segnalazioni sono: (i) lavoratori dipendenti; (ii) i lavoratori autonomi; (iii) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Consorzio; (iv) i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che svolgono la propria attività presso il Consorzio; (v) i consorziati; (vi) gli assunti in periodo di prova e coloro che ancora non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con il Consorzio e che siano venuti a conoscenza della violazione nell'ambito del processo di selezione ovvero in fasi precontrattuali del rapporto medesimo; (vii) gli ex dipendenti che siano venuti a conoscenza della violazione nel corso del rapporto di lavoro; (viii) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consorzio, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le predette segnalazioni devono essere altresì circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Alla luce della sopra menzionata normativa, il Consorzio ha adottato un protocollo aziendale in materia di *whistleblowing*, costituente allegato al Modello (cfr. Allegato 4).

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023, il Consorzio ha individuato, quale destinatario della segnalazione in materia di *whistleblowing*, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che la gestisce Unitamente ad un Comitato Whistleblowing appositamente istituito.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il seguente canale:

- **applicativo informatico dedicato:** segnalazione inviata attraverso un apposito applicativo *web* (messo a disposizione da parte del Consorzio e comunicato) reperibile sul sito *internet* del Consorzio. L'applicativo *web* consiste in una piattaforma informatica accessibile da parte del segnalante per effettuare la segnalazione (anche in forma orale tramite sistema di messaggistica vocale) e del Destinatario per la gestione della stessa (<https://consorziocer.segnalazioni.net/>).

Fermo restando che, nel caso in cui si utilizzi una diversa modalità di trasmissione della segnalazione (come, ad esempio, la posta elettronica), le segnalazioni medesime saranno qualificate e gestite come ordinarie e non alla stregua di quelle rientranti nella

disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e, pertanto, non saranno assicurate le medesime misure di protezione previste in favore del segnalante e dei soggetti ad egli collegati.

I destinatari delle segnalazioni gestiscono le stesse nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto 231/2001, dal D.Lgs. n. 24/2023, nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti da ANAC all'interno delle *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in data 14 luglio 2023, nonché delle indicazioni di dettaglio fornite dal protocollo aziendale in materia di *whistleblowing* adottato dal Consorzio.

Giova evidenziare che, nella ipotesi di segnalazioni che riguardino violazioni (del diritto nazionale o europeo) che consistono in illeciti riguardanti i settori di cui all'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 o che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea o riguardanti il mercato interno o che vanificano l’oggetto o la finalità degli atti della Unione Europea, si può ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il predetto canale esterno istituito da ANAC viene gestito in conformità a quanto previsto dal *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne ed esercizio del potere*

sanzionatorio Anac” – approvato con delibera dell’Autorità medesima n. 301 del 12 luglio 2023.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

a. Formazione e informazione di tutto il personale e dei soggetti in posizione apicale

Il Consorzio intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l’informativa è gestita dalle competenti funzioni consortili sotto il controllo dell’OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell’applicazione del Modello.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla compagine consortile, operano comunque nell’interesse e/o a vantaggio del Consorzio.

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l’attività di comunicazione e di informazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L’adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome del Consorzio al momento dell’adozione dello stesso.

Tutti i dipendenti e gli apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l’avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello, comprensivo del Codice Etico e del testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Nei contratti stipulati con i terzi vengono inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira il Consorzio.

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata dalle competenti funzioni consortili con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili al Consorzio, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di compliance e dei controlli ad essi correlati.

b. Selezione dei soggetti esterni operanti nelle aree più esposte a rischio

Su proposta dell'OdV, con decisione del Consiglio dei Delegati, potranno essere istituiti nell'ambito del Consorzio appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partners con cui lo stesso intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con il Consorzio nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE SANZIONATORIE

a. Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello Organizzativo del Consorzio, è adottato dal Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 6, comma 2, *lett. e)* e dell'art. 7, comma 4, *lett. h)* del D. Lgs. n. 231/2001, nonché dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico - Parte III (di seguito, "Codice Etico") del Consorzio nonché delle prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo adottato dallo stesso.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo costituiscono le componenti del Sistema del Consorzio di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, "Sistema preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Sistema preventivo sono assunte dal Consorzio in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

b. Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai Lavoratori Dipendenti (dirigenti, quadri e impiegati) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare consortile, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché, per quanto riguari quadri e gli impiegati, dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.

Le misure disciplinari nei confronti dei Dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate, nella logica della proporzionalità tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del Sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Sistema preventivo.

Costituisce infrazione al Sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;

- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del Sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I Dipendenti che violino le procedure interne previste dal Sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura scritta;
- b) sospensione dal servizio;
- c) licenziamento in tronco;
- d) licenziamento di diritto.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, il Consorzio potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il Consorzio ecida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento in cui è stata presa la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dal Comitato Amministrativo previa contestazione da parte del Direttore Generale, come da CCNL citato.dal Direttore Generale.

Relativamente al **personale dirigente**, considerato il rapporto fiduciario che lega questo tipo di Dipendente al Consorzio, le misure disciplinari previste possono riguardare soltanto mancanze gravi o casi di recidiva e saranno adottate in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del contratto collettivo di lavoro, ogni diritto del Consorzio in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad esso cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

c. Misure sanzionatorie nei confronti dei Consiglieri e dei Revisori

Nel caso in cui un membro del Consiglio dei Delegati violi le procedure previste dal Sistema preventivo o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Sistema stesso, l'Organismo di Vigilanza ne informa il Consiglio dei Delegati ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di violazione delle suddette procedure da parte di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà informato il Consiglio dei Delegati.

Se si tratta di una lieve irregolarità, il Consiglio dei Delegati, di concerto con l'OdV e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, adotta il provvedimento del richiamo scritto nei confronti dell'autore o degli autori della violazione.

Se si tratta di una più grave irregolarità, il Consiglio dei Delegati, di concerto con l'OdV e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti:

può revocare il mandato per giusta causa al consigliere autore della violazione del Sistema preventivo;

- può fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al revisore autore della violazione.

Se si tratta di una grave irregolarità commessa da un membro del Collegio dei Revisori, il Consiglio dei Delegati, sentito l'OdV, può revocare il mandato.

Resta salvo ogni diritto del Consorzio in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad esso cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

d. Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni

Nel caso di violazione da parte di un Collaboratore Esterno (fornitore, rappresentante del Consorzio in genere) o di un Partner del Consorzio delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del Sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per il Consorzio il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Presidente, adotta nei

confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto del Consorzio in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad esso cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

e. Sanzioni in materia di whistleblowing

In relazione alle violazioni della normativa *whistleblowing*, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- sanzioni nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (violazione del divieto di ritorsione o violazione dell'obbligo di riservatezza) ovvero nei confronti di chi pone in essere condotte di ostacolo alla segnalazione.

Qualora a seguito di verifiche interne, una segnalazione concernente la commissione di un illecito o di una violazione risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il Consiglio dei Delegati e/o l'organo competente adotteranno provvedimenti e/o azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante o dei soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero il compimento di atti ritorsivi nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo) è fonte di responsabilità contrattuale e/o disciplinare ai sensi dei contratti vigenti e della legge

applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge e la nullità dell'eventuale atto ritorsivo posto in essere.

Qualora il Destinatario (ovvero i soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività istruttoria) si renda responsabile della violazione degli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante, tale violazione potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto da parte del Consiglio dei Delegati e/o l'organo competente, oppure la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

In aggiunta alle predette sanzioni disciplinari, l'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, potrà sempre irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che in caso di condotte di commissione di ritorsioni od ostacolo alla segnalazione, anche nei casi di mancata istituzione dei canali di segnalazione o mancata adozione di idonee procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero allorquando, in assenza di condanna, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il segnalante si sia reso responsabile delle predette condotte criminose.

f. Registro dei soggetti che hanno violato il Sistema preventivo

È tenuto dall'Organismo di Vigilanza il registro dei soggetti, interni ed esterni al Consorzio, che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dal Consorzio o decisa la risoluzione del contratto determina l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con lo stesso, salvo deroga decisa dal Consiglio dei Delegati previo parere scritto dell'OdV.

8. ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Parti Speciali

Allegato 3: Catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti

Allegato 4: Protocollo aziendale Whistleblowing